

dossier

XIX Legislatura

29 novembre 2024

**Riunione interparlamentare
“E-Justice: insegnamenti
appresi dai punti di vista
nazionali”**

Bruxelles, 4 dicembre 2024



XIX LEGISLATURA

Documentazione per le Commissioni
RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

Riunione interparlamentare “E-Justice:
insegnamenti appresi dai punti di vista
nazionali”

Bruxelles, 4 dicembre 2024

SENATO DELLA REPUBBLICA
SERVIZIO STUDI
SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI
UFFICIO DEI RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI
DELL'UNIONE EUROPEA

N. 98

CAMERA DEI DEPUTATI
UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE
EUROPEA

N. 54



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706 2451 - studi1@senato.it - ✉ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 98

SERVIZIO DEGLI AFFARI INTERNAZIONALI

Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

TEL. 06 6706 5785 – affeuropei@senato.it



UFFICIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

TEL. 06 6760 2145 - cdrue@camera.it - ✉ [@CD_europa](https://www.instagram.com/CD_europa) - europa.camera.it.

Dossier n. 54

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

ORDINE DEL GIORNO

PREMESSA	1
LE COMPETENZE DEL COMMISSARIO PER LA DEMOCRAZIA, LA GIUSTIZIA E LO STATO DI DIRITTO	3
LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA – POLITICHE E NORME DELL'UNIONE EUROPEA.....	7
La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera – il ‘pacchetto sulla digitalizzazione’	10
Eurojust e lo scambio digitale delle informazioni.....	12
DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE: NORMATIVA ITALIANA	17
PNRR GIUSTIZIA.....	17
Riforma del processo civile.....	18
Ruolo dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria	22
Politiche di digitalizzazione	23

E-JUSTICE: LESSONS LEARNED FROM NATIONAL PERSPECTIVES

WEDNESDAY,
4 DECEMBER 2024
10.30 – 12.30

MEETING ROOM:
ANTALL 4Q1

EUROPEAN PARLIAMENT
BRUSSELS



JURI ICM

AGENDA

Interparliamentary
Committee Meeting

EUROPEAN PARLIAMENT - NATIONAL PARLIAMENTS

ORDER OF BUSINESS

WEDNESDAY, 04 DECEMBER 2024

10.30 **Welcome words**

Ilhan Kyuchyuk

Chair of the Committee on Legal Affairs, European Parliament

10.35 **Introduction to the topic**

Mr Nils Behrndt

Deputy Director-General for Digital Transformation, Justice and Consumers, European Commission

The role of digitalisation of justice and the judiciary in the context of the policies and measures to reinforce access to justice and civil and commercial law judicial cooperation in the Union, while safeguarding the general principles of the rule of law, judicial independence and procedural transparency.

10.50 **Digitalisation of justice in civil and commercial matters: the Estonian experience**

Mr Kalle Laanet, Member of the Estonian Parliament

Estonia is leading the way in the digitalisation of the public sector, including the justice system. The Estonian court system includes a central information system that provides data to the courts and police, among others, and a public "e-File portal" that opens a virtual door to the courts, where parties can initiate cases and access or transmit documents.

11.00 **Debate**

11.30 **Challenges and opportunities of the digital transformation of justice in civil and commercial matters - national parliaments' and European perspectives**

1. Mr Daniel Florea, Member of the Romanian Chamber of Deputies

2. Mr Lazaros Tsavdaridis, Member of the Hellenic Parliament

The digitalisation of justice aims at facilitating and improving access to justice while promoting the modernisation, effectiveness and efficiency of justice systems and respecting fundamental and procedural rights. At EU level, this process has been based on legislative action, but the role of the Member States is essential in an area, which remains to some extent within their competence.

11.50 **Debate**

12.25 **Closing remarks**

Chair of the Committee on Legal Affairs, European Parliament

12.30 **End of meeting**

Organised with the support of the Directorate for Relations with national Parliaments.

The JURI ICM can be followed online: <http://www.europarl.europa.eu/ep-live>

PREMESSA

Il 4 dicembre 2024 si svolgerà a Bruxelles una riunione interparlamentare sul tema “*E-Justice*: le lezioni apprese da una prospettiva nazionale”.

L’incontro mira a favorire una discussione sui progressi che si sono compiuti nel campo della digitalizzazione della giustizia all’interno dell’Unione europea nonché un confronto sulle sfide e sulle opportunità di tale processo a livello nazionale.

Organizzata dalla Commissione giuridica (JURI) del Parlamento europeo, la riunione verrà introdotta dal Commissario per la Democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, Michael McGrath, e si articolerà nelle seguenti sessioni:

- I. digitalizzazione della giustizia in materia civile e commerciale: l'esperienza estone;
- II. sfide e opportunità della trasformazione digitale della giustizia in materia civile e commerciale - prospettive dei Parlamenti nazionali e dell'Europa.

LE COMPETENZE DEL COMMISSARIO PER LA DEMOCRAZIA, LA GIUSTIZIA E LO STATO DI DIRITTO

La riunione verrà introdotta dal Commissario per la Democrazia, la giustizia e lo Stato di diritto, **Michael McGrath (Irlanda)**.

In base a quanto contenuto nella [lettera di incarico](#) ricevuta a luglio dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il commissario opererà sotto la supervisione del Vicepresidente esecutivo per la sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia e avrà le seguenti competenze¹:

- condurre i lavori su un nuovo **scudo europeo per la democrazia**;
- collaborare con gli altri commissari per intensificare la lotta dell'UE alla **manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di attori stranieri**, coordinando inoltre il contrasto alla **disinformazione** ai fini di una maggiore alfabetizzazione digitale e mediatica;
- supervisionare i lavori volti a preservare **l'equità e l'integrità delle elezioni** e collaborare con il Parlamento e il Consiglio per trovare un accordo sulle proposte in discussione, in particolare quelle riguardanti i [partiti politici europei e le fondazioni](#) e la [trasparenza della rappresentanza di interessi per conto di paesi terzi](#);
- tutelare la **sicurezza dei candidati politici e dei rappresentanti eletti**;
- attuare il [regolamento europeo sulla libertà dei media](#) e presentare proposte per sostenere e proteggere ulteriormente i media e i giornalisti indipendenti;
- realizzare una **piattaforma per un dialogo sistematico con la società civile**.

Con particolare riferimento al rafforzamento dello **Stato di diritto**, il commissario dovrà:

¹ Nel corso della sessione plenaria del Parlamento europeo che si è svolta il 27 novembre a Strasburgo si è proceduto al voto di approvazione sull'intero collegio della Commissione von der Leyen II. La nuova Commissione europea entrerà in carica il 1° dicembre 2024. Per approfondimenti si rimanda al dossier europeo [n. 92/DE](#) "Il processo di formazione della Commissione europea 2024-2029".

- consolidare la **Relazione sullo Stato di diritto**, coordinando il lavoro di rendicontazione sui quattro pilastri relativi all'indipendenza giudiziaria, alla lotta alla corruzione, alla libertà dei media e ai controlli ed equilibri istituzionali;
- inserire la **dimensione del mercato interno nella Relazione sullo Stato di diritto**, per affrontare le questioni relative allo Stato di diritto che interessano le **imprese**, in particolare le PMI, che operano a livello transfrontaliero;
- operare per un'effettiva applicazione, laddove necessario, del **meccanismo relativo alle violazioni dello Stato di diritto**, di cui all'[articolo 7 del Trattato sull'Unione europea](#);
- promuovere un **approccio chiaro dell'UE nella lotta alla corruzione**. Lavorando a stretto contatto con il Commissario per il bilancio, la lotta alla frode e la pubblica amministrazione, dovrà altresì garantire che i **finanziamenti dell'UE possano essere destinati a misure nazionali di lotta alla corruzione e di tutela degli interessi finanziari dell'UE**;
- garantire che il **rispetto dello Stato di diritto continui a essere un requisito essenziale per i fondi UE**;
- monitorare l'applicazione della [Carta dei diritti fondamentali](#) attraverso una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio;
- porre l'accento sulla **comunicazione** e sulla **sensibilizzazione** al fine di **promuovere una cultura dello Stato di diritto**;
- portare avanti e concludere l'**adesione dell'UE alla [Convenzione europea dei diritti dell'uomo](#)**.

Per quanto concerne infine le tematiche inerenti alla **Giustizia**, suoi obiettivi saranno:

- realizzare uno **status giuridico a livello europeo per aiutare le imprese innovative**, sotto forma di un cd. **28° regime**, che consenta a tali imprese di beneficiare di **norme più semplici e armonizzate**;
- presentare l'**Agenda dei consumatori 2025-2030**, nel cui ambito proporrà un **piano d'azione sui consumatori nel mercato unico**;
- definire una **legge sull'equità digitale** (*Digital Fairness Act*) per affrontare le tecniche e le pratiche commerciali non etiche legate ai

modelli oscuri (*dark patterns*), al *marketing* degli *influencer* tramite *social media*, al *design* dei prodotti digitali che dà assuefazione (*addictive design*) e alla profilazione *online*;

- affrontare le **criticità delle piattaforme di e-commerce**, in particolare per proteggere i consumatori e garantire loro parità di condizioni;
- portare avanti gli sforzi volti a modernizzare e a far rispettare le **politiche sulla sicurezza dei prodotti**, così che l'UE continui a rappresentare uno **standard mondiale** in termini di protezione dei consumatori e sicurezza dei prodotti;
- sviluppare una **strategia sull'uso delle tecnologie digitali**, comprese quelle di **intelligenza artificiale (IA)**, al fine di **rendere i sistemi di giustizia civile e penale dell'UE più efficienti, resilienti e affidabili**;
- fare in modo che il **[Regolamento generale sulla protezione dei dati](#)** sia **coerente con la transizione digitale** in atto;
- rafforzare il **mandato d'arresto europeo** e intensificare la **cooperazione fra Europol ed Eurojust**;
- conferire **maggiori poteri alla [Procura europea](#)** (*European Public Prosecutor Office – EPPO*) affinché questa sia in grado di affrontare i reati gravi transfrontalieri, in particolare la corruzione. Valutare inoltre come migliorare la complementarità fra l'EPPO e l'**[Ufficio europeo per la lotta antifrode](#)**.

LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA – POLITICHE E NORME DELL'UNIONE EUROPEA

Nel corso della riunione verranno affrontate questioni riguardanti i progressi nel campo della digitalizzazione della giustizia all'interno dell'Unione europea, nonché le sfide, le opportunità e le prospettive di tale processo a livello nazionale (per un approfondimento sulla situazione in Italia si rimanda al capitolo dedicato del presente dossier).

Negli ultimi anni l'Unione europea ha adottato diverse iniziative legislative nel settore della digitalizzazione della giustizia, che hanno fatto seguito alla [comunicazione](#) della Commissione europea sulla digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea².

Queste comprendono:

- il [regolamento \(UE\) 2022/850 relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale \(sistema e-CODEX\)](#), con il quale è stato istituito un **sistema informatico** a livello di Unione al fine di consentire lo **scambio elettronico transfrontaliero di dati** “in modo rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro, sempre nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali”;
- il [regolamento \(UE\) 2020/1784 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale \(“notificazione o comunicazione degli atti”\)](#) e il [regolamento \(UE\) 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale \(“assunzione delle prove”\)](#), che istituiscono un quadro giuridico per la **digitalizzazione** di questi due strumenti di **cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale** - la **notificazione o comunicazione degli atti** e l'**assunzione delle**

² La Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell’Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del “digitale per *default*”, assicurando nel contempo che siano predisposte tutte le garanzie necessarie per evitare l’esclusione sociale. La comunicazione sottolinea fra l’altro che l’accesso alla giustizia e la facilitazione della cooperazione fra gli Stati membri sono uno degli obiettivi principali dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione europea.

prove - nell'ambito del quale si prevede l'uso obbligatorio di un **sistema informatico decentrato con punti di accesso interoperabili basati su e-CODEX**, a partire dal **maggio 2025**;

- il [regolamento \(UE\) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali](#), ulteriore strumento di cooperazione per la **digitalizzazione della comunicazione in materia penale**, il cui obiettivo è rendere più facile e rapido per le autorità di contrasto e giudiziarie ottenere prove elettroniche da un altro Stato membro.

Le iniziative di cui sopra richiedono la messa in opera di misure, tecniche e amministrative, di *follow-up* a livello nazionale. Al fine di coadiuvare tale percorso, il 17 novembre 2023 è stata approvata dai ministri UE della Giustizia la [Strategia europea in materia di giustizia elettronica 2024-2028](#), in cui non solo sono descritti principi e obiettivi, ma sono inoltre definite le azioni che gli Stati membri e l'UE dovrebbero intraprendere per lo sviluppo della giustizia elettronica nei prossimi cinque anni.

La strategia fornisce dunque orientamenti agli Stati membri ai fini dell'attuazione di molte iniziative legislative e non legislative (fra cui il consolidamento dell'uso e lo sviluppo del sistema e-CODEX, la cui *governance* e manutenzione saranno affidate a [eu-LISA](#)) che, insieme, dovrebbero accelerare il processo di digitalizzazione e l'uso dei servizi digitali nel settore della giustizia.

Nella strategia si sottolinea l'importanza del **ruolo degli Stati membri**, in quanto il collegamento a e-CODEX rimane una prerogativa nazionale: “basandosi su e-CODEX, il sistema digitale di scambio di prove elettroniche (eEDES) sta per divenire il *software* di implementazione di riferimento, e lo scambio di strumenti quali gli ordini europei d'indagine fra vari Stati membri è già una realtà”.

Viene inoltre rilevato che, “mentre la digitalizzazione della giustizia offre benefici concreti e duraturi riducendo i costi legati all'accesso alla giustizia e al funzionamento dei sistemi giudiziari, gli investimenti in varie azioni potrebbero necessitare di finanziamenti. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di **richiedere finanziamenti** per le azioni connesse alla digitalizzazione della giustizia attraverso i vari strumenti finanziari previsti dal quadro finanziario pluriennale”.

Il **piano d'azione** contenuto nella strategia mira a individuare le azioni necessarie per conseguire gli obiettivi delineati nella strategia stessa.

Le principali aree di lavoro individuate nel settore della giustizia elettronica, raggruppate a livello tematico, sono le seguenti:

- 1) e-CODEX (ulteriore sviluppo del sistema informatico decentrato, compresi l'interoperabilità e i profili e le funzionalità di sicurezza);
- 2) portale della giustizia elettronica (servizi di informazione e interconnessioni con fonti esterne);
- 3) punti di accesso elettronico (portali per le procedure e servizi di interfaccia utente connessi);
- 4) applicazioni in tempo reale (videoconferenza, trascrizione e traduzione automatica, interpretazione e altri servizi di applicazioni in tempo reale);
- 5) dati (dati giuridici e giudiziari);
- 6) IA e altri servizi informatici innovativi nel settore della giustizia;
- 7) altre aree di lavoro.

La strategia intende inoltre gettare le basi per un **meccanismo di *follow-up*** che stabilisca criteri pertinenti per il monitoraggio dei progetti e delle iniziative. Sottolinea al riguardo che, sebbene ciò comporti un impegno attivo da parte degli Stati membri e delle istituzioni e degli organi competenti dell'Unione europea, tale meccanismo dovrebbe essere concepito in modo da evitare l'imposizione di 'indebiti oneri amministrativi'.

Specifica quindi che, una volta individuati, i progetti o le iniziative dovrebbero essere inclusi nel meccanismo di *follow-up* a titolo dell'obiettivo strategico, dell'obiettivo operativo e dell'azione corrispondenti. Le informazioni da fornire per ciascun progetto o iniziativa dovrebbero includere almeno:

- a. una descrizione;
- b. l'ambito di applicazione e la finalità;
- c. l'obiettivo strategico e l'obiettivo operativo corrispondente;
- d. l'area o le aree di lavoro corrispondenti;
- e. i benefici previsti;
- f. gli Stati membri e/o le organizzazioni partecipanti, con una breve descrizione dei ruoli e delle responsabilità di ciascuna parte (in particolare se hanno ruoli diversi);
- g. un calendario;
- h. le fonti di finanziamento (finanziamento dell'UE o altro);
- i. le interdipendenze e potenziali sinergie con altri progetti (se del caso);
- j. lo stato.

Tali informazioni dovrebbero essere aggiornate almeno una volta l'anno dalle persone e dai soggetti responsabili di ciascun progetto o iniziativa, fatti salvi gli obblighi di comunicazione applicabili in altri contesti (ad esempio, il quadro di valutazione della giustizia)³ o previsti da atti legislativi, mentre la duplicazione degli sforzi dovrebbe essere evitata.

La digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera – il ‘pacchetto sulla digitalizzazione’

Nel dicembre 2023 è stato avviato un vero e proprio **processo di digitalizzazione dei sistemi giudiziari degli Stati membri dell'UE**, anche ai fini di una loro maggiore accessibilità ed efficacia, attraverso i seguenti atti normativi:

- il [regolamento \(UE\) 2023/2844 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero](#);
- la [direttiva \(UE\) 2023/2843 sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria](#).

Il regolamento e la direttiva sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e dell'accesso alla giustizia costituiscono il cd. “pacchetto sulla digitalizzazione”. La sopra citata Strategia europea in materia di giustizia elettronica li ha definiti i “pilastri fondamentali su cui si baserà la giustizia elettronica nei prossimi anni” e ha dichiarato che “l'attuazione di tali atti giuridici sarà la priorità assoluta” per il periodo 2024-2028.

La strategia sottolinea infatti che, grazie al pacchetto sulla digitalizzazione, le persone fisiche o giuridiche e i loro rappresentanti legali saranno in grado di comunicare per via elettronica attraverso il **punto di accesso elettronico europeo**. Le autorità potranno quindi scambiarsi dati in materia civile, commerciale e penale con implicazioni transfrontaliere attraverso canali digitali sicuri e affidabili.

³ Il quadro di valutazione UE della giustizia, che rientra fra gli strumenti dell'Unione europea per lo Stato di diritto e offre un contributo fondamentale al semestre europeo, presenta una panoramica annuale degli indicatori riguardanti l'efficienza, la qualità e l'indipendenza dei sistemi giudiziari.

La strategia ha inoltre fornito al riguardo i seguenti **orientamenti**:

- gli atti di esecuzione concernenti i 24 strumenti giuridici contemplati dal pacchetto sulla digitalizzazione dovranno essere discussi in seno a comitati con i rappresentanti degli Stati membri;
- il sistema informatico decentrato per tali strumenti dovrà essere realizzato attraverso punti di accesso nazionali, connettendo le istanze del *software* di implementazione di riferimento e/o le soluzioni nazionali;
- i principi della comunicazione elettronica e il punto di accesso elettronico europeo stabiliti nel pacchetto sulla digitalizzazione dovrebbero essere considerati una base per qualsiasi nuova iniziativa legislativa nel settore della giustizia elettronica europea.

Nello specifico, oggetto del regolamento (UE) 2023/2844 è istituire un **quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica** fra le autorità competenti nelle procedure di **cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale** e per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica fra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale.

Stabilisce inoltre norme in materia di:

- a) uso della **videoconferenza** o di altra **tecnologia di comunicazione a distanza** per finalità diverse dall'assunzione delle prove ai sensi del [regolamento \(UE\) 2020/1783](#);
- b) applicazione di **firme elettroniche e sigilli elettronici**;
- c) **effetti giuridici** dei documenti elettronici;
- d) **pagamento elettronico** delle spese.

Il regolamento si applica alla comunicazione elettronica nell'ambito di **procedure di cooperazione** giudiziaria in materia civile, commerciale e penale nonché alle **udienze e audizioni** mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile, commerciale e penale.

Il regolamento sarà applicabile a decorrere dal **1° maggio 2025**⁴.

La **direttiva (UE) 2023/2843** sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria è complementare al regolamento e richiederà il recepimento nel

⁴ Tuttavia, gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti di esecuzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che istituiscono il sistema informatico decentrato per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

diritto nazionale. Essa procede alla modifica degli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2023/2844. Le modifiche mirano infatti ad assicurare che la comunicazione transfrontaliera fra autorità avvenga conformemente alle norme e ai principi ivi stabiliti.

Al considerando 6 della direttiva si sottolinea che, ai sensi di tale regolamento, la comunicazione fra le autorità competenti dei diversi Stati membri e fra un'autorità nazionale competente e un'agenzia o un organo dell'Unione a norma degli atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale – come modificati dalla direttiva stessa – dovrebbe, di norma, avvenire attraverso un **sistema informatico decentrato**. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe, di norma, essere utilizzato per lo scambio di moduli previsti dagli atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e per tutte le altre comunicazioni ufficiali a norma di tali atti giuridici che devono essere effettuate in forma scritta, ad esempio ai fini della conservazione dei fascicoli delle autorità competenti.

La direttiva prevede inoltre che, nei casi in cui si applichino una o più delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2023/2844, in particolare quando non sia possibile o opportuno utilizzare il sistema informatico decentrato, dovrebbe essere possibile utilizzare altri mezzi di comunicazione specificati in tale regolamento⁵.

Eurojust e lo scambio digitale delle informazioni

Al fine di promuovere lo scambio digitale di informazioni fra le autorità nazionali e l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale ([Eurojust](#)) nei casi di **terrorismo** è stato adottato il [regolamento \(UE\) 2023/2131](#).

In base alle nuove norme, **gli Stati membri dovranno fornire a Eurojust informazioni sulle indagini penali** relative a reati di terrorismo non appena

⁵ Ai fini delle decisioni quadro 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI e 2009/829/GAI e della direttiva 2014/41/UE, nei casi in cui tali atti giuridici prevedono che la comunicazione fra le autorità sia effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato, tali autorità dovrebbero avere la facoltà di decidere quale metodo di comunicazione utilizzare.

tali casi saranno deferiti alle autorità giudiziarie. In particolare il regolamento:

- crea un sistema digitale di gestione dei fascicoli e ne consente il controllo incrociato;
- fornisce a Eurojust gli strumenti per individuare meglio i collegamenti fra indagini e azioni penali transnazionali nel settore del terrorismo e per informare in modo proattivo gli Stati membri in merito ai collegamenti trovati;
- crea un canale di comunicazione digitale sicuro fra gli Stati membri ed Eurojust;
- semplifica la cooperazione con i paesi terzi concedendo ai magistrati di collegamento distaccati presso Eurojust l'accesso al sistema di gestione dei fascicoli.

Nella sua [Relazione annuale 2023](#) - presentata da Eurojust il 30 maggio 2024 - particolare rilievo è dato ai progressi compiuti verso la **digitalizzazione della giustizia penale**. Viene in proposito sottolineato come l'**accesso alla giustizia** e la **facilitazione della cooperazione fra gli Stati membri** siano priorità necessarie affinché venga garantito uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'UE e che, in particolare, l'accesso alla giustizia deve essere mantenuto e tenere il passo con gli sviluppi digitali.

Tale è l'impulso alla base del sopra citato regolamento (UE) 2023/2844. Nel ricordare che obiettivo del regolamento è istituire un quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica fra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica fra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale, Eurojust sottolinea quanto sia necessaria la creazione di un '**sistema informatico decentrato**', comprendente una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che operino sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell'Unione e che consenta uno scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni.

Viene inoltre fatto riferimento all'ultima [modifica del regolamento Eurojust](#), la quale prevede lo sviluppo di un **sistema automatico di gestione dei fascicoli** (*Case Management System* - CMS) di Eurojust decentrato quale canale predefinito di comunicazione fra Eurojust e gli Stati membri, nonché

al **programma di giustizia penale digitale di Eurojust** (*Digital Criminal Justice* - DCJ), varato nel giugno 2023, che dovrebbe portare a una collaborazione più rapida e più stretta fra Eurojust, gli Stati membri dell'UE, i partner e i paesi terzi.

Come sottolineato nella relazione, il **programma DCJ di Eurojust** guida l'attuazione dei requisiti di digitalizzazione dell'Agenzia e della relativa infrastruttura, compresa la riprogettazione dei processi operativi, le nuove tecnologie e la gestione del cambiamento.

Gli obiettivi del programma annoverano:

- il rafforzamento del sostegno degli uffici nazionali di Eurojust alle autorità nazionali nella lotta contro la criminalità transfrontaliera (razionalizzando le attività operative, condividendo le informazioni e connettendo i casi);
- una collaborazione più rapida e più stretta fra Eurojust, gli Stati membri, i partner e i paesi terzi;
- la possibilità per gli uffici nazionali e l'amministrazione di Eurojust di lavorare con un CMS modernizzato e di sfruttarne appieno il potenziale.

Il programma - gestito da rappresentanti del collegio dell'Agenzia, degli uffici nazionali e della Commissione europea - si svolgerà in diversi anni e consisterà in vari progetti per la realizzazione del CMS modernizzato, della relativa infrastruttura informatica e dei processi operativi, secondo un approccio graduale, con un sistema di gestione comune operativo entro la fine del 2025 quale primo traguardo.

Un altro progetto relativo al programma DCJ è la **piattaforma di collaborazione della squadra investigativa comune (SIC)**, attualmente in fase di sviluppo, finalizzata a migliorare e rendere più efficiente la cooperazione SIC fra i paesi.

Il 6 giugno 2023 è entrato in vigore il [regolamento \(UE\) 2023/969](#) che istituisce una **piattaforma di collaborazione come ausilio al funzionamento delle squadre investigative comuni**.

Lo scopo della piattaforma di collaborazione delle SIC è facilitare il coordinamento e la gestione di una SIC, lo scambio rapido e sicuro e l'archiviazione temporanea di dati operativi (compresi i file di grandi dimensioni) nonché le comunicazioni sicure fra i membri e i partecipanti della SIC. Dovrebbe inoltre contribuire alla tracciabilità dello scambio di

prove attraverso meccanismi di registrazione e tracciamento nonché perfezionare le valutazioni delle SIC, prevedendo un processo di valutazione collaborativo. L'uso della piattaforma sarà volontario.

Nel corso del 2023 il segretariato della rete delle SIC, ospitato da Eurojust, ha collaborato con la Commissione europea e il suo contraente per elaborare uno studio delle specifiche operative per l'attuazione del regolamento. È stato istituito un gruppo di lavoro composto dalla Commissione europea, da eu-LISA e dal segretariato della rete delle SIC. Inoltre, è stato istituito un gruppo consultivo, presieduto da eu-LISA e composto da rappresentanti degli Stati membri dell'UE, della Commissione europea e del segretariato della rete delle SIC. Lo studio delle specifiche operative è stato completato nel dicembre 2023. Su tale base, eu-LISA si occuperà dell'implementazione degli aspetti tecnici della piattaforma di collaborazione per le SIC nel 2024, con l'obiettivo di renderla operativa entro il mese di dicembre 2025.

DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE: NORMATIVA ITALIANA

Nel corso degli ultimi anni, la legislazione italiana ha iniziato un processo riformatore del settore giustizia al fine di realizzare il potenziamento delle infrastrutture digitali tramite la revisione e la diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione degli atti e provvedimenti.

Il settore dell'**e-justice** rientra nel vasto campo dell'**e-government**. Con il termine **e-justice**, o **giustizia digitale**, si intende il processo di amministrazione pubblica della giustizia attraverso gli strumenti offerti dalle tecnologie informatiche.

I principali obiettivi delle riforme e politiche in tema di **e-justice** sono riconducibili all'esigenza di **ridurre il tempo del giudizio** e di **rafforzare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia** mediante un contestuale aumento sia delle risorse umane sia delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario.

A tal proposito, il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) assume un ruolo fondamentale attraverso la destinazione di specifici investimenti al settore giustizia.

PNRR GIUSTIZIA

Il [PNRR Italiadomani](#) si inserisce nel programma [Next generation EU](#), concordato con l'Unione europea in risposta alla crisi pandemica da COVID-19. La riforma del sistema giudiziario è inserita tra le c.d. **riforme orizzontali, o di contesto**, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano.

In riferimento al complessivo settore giustizia, il PNRR prevede risorse per **2.679.789.053,73** di euro, di cui **875.721.921,24** di euro spesi al 30 giugno 2024, per riforme e investimenti di **efficienza e competitività** nel sistema giustizia italiano. Gli obiettivi perseguiti sono:

- digitalizzazione del processo;
- riduzione del tempo di durata del giudizio;
- abbattimento dell'arretrato giurisdizionale.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione delle riforme comprese in tale ambito, partendo dal primo obiettivo citato, il Ministero della giustizia ha attuato il c.d. **Investimento 1.6.2 – Digitalizzazione del Ministero della giustizia**, di cui amministrazione titolare è il [Dipartimento per la trasformazione digitale](#), all'interno del quale è stata istituita, con la legge 30 dicembre 2023, n. 213 ([legge di bilancio 2024](#)) una nuova **struttura di livello dirigenziale generale**, destinata a coordinare in maniera unitaria gli investimenti informatici così incrementando il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero in materia informatica e di transizione digitale.

Tale investimento è finanziato con un totale di 133.203.200 euro, di cui già 19.082.970,63 spesi per il conseguimento di due obiettivi principali:

- digitalizzazione di 7.750.000 fascicoli di Corte di Cassazione, Corti d'appello, tribunali, procure e giudici di pace
- realizzazione di c.d. *Data Lake* che comprende sistemi di conoscenza integrata di dati, tra cui sistema di gestione e analisi dei processi civili e penali, sistema di statistiche avanzate sugli stessi e sistema di anonimizzazione delle sentenze civili e penali.

Invece, al fine della realizzazione degli ultimi due punti sopra indicati, la strategia prescelta si basa sulla stretta correlazione tra le diverse misure messe in campo, volte a migliorare la risposta di giustizia avviando un reale **processo di innovazione organizzativa** destinato a stabilizzarsi in futuro. Infatti, si auspica il raggiungimento dell'obiettivo di una giustizia più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta, attraverso interventi riformatori sia sul rito del processo e sul piano organizzativo sia nella dimensione extraprocessuale ed endoprocessuale.

A tal proposito, occorre porre attenzione in particolare alla riforma del processo civile, posta in essere con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022, attuativo della legge delega di riforma del processo civile ([legge n. 206 del 2021](#)).

Riforma del processo civile

Negli ultimi anni gli organi EU e la giurisprudenza hanno incoraggiato l'uso della rete e degli strumenti telematici, soprattutto nell'ambito della

giustizia civile, al fine di ridurre la durata e la lentezza dei processi e favorire l'accesso dei cittadini alle informazioni processuali in forma elettronica.

L'obiettivo della ricerca è stato quello di vagliare forme innovative di gestione elettronica e automatizzata del processo attraverso la rete dando avvio, mediante i decreti legge n. 179 del 2012 e n. 90 del 2014, al **progetto di informatizzazione della giustizia civile**, denominato “**Processo civile telematico**” (PCT).

Con l'espressione PCT si intende l'insieme di alcuni servizi aggiuntivi e di una serie di attività tipicamente processuali prima realizzate in forma cartacea idonee a permettere alle parti di gestire in via telematica alcune fasi del processo civile tradizionale.

Tuttavia, durante la pandemia da COVID-19 è stata introdotta una legislazione emergenziale *ad hoc* per lo svolgimento del processo solo da remoto. Tale legislazione, al termine della crisi epidemiologica, è stata istituzionalizzata. Infatti, dal febbraio 2023 il processo civile è divenuto telematico nella sua interezza e ritenuto necessario al fine di agevolare lavoro dei professionisti tramite l'implementazione di strumenti informatici.

Tale cambiamento è stato raggiunto grazie all'entrata in vigore del [d.lgs. 149 del 2022](#) (anche detto “Riforma Cartabia”) – integrato e corretto dalle disposizioni recentemente approvate del [d.lgs. n. 164 del 2024](#) – che ha innovato profondamente il processo civile, incidendo anche sulla normativa del processo telematico, oggi confluita all'interno del codice di procedura civile.

In particolare, l'**art. 4, co.12** del decreto citato riforma le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile inserendo un [nuovo Titolo V-ter](#) (articoli da 196-quater a 196-duodecies disp.att. c.p.c) dedicato alla **giustizia digitale**.

Ai sensi dell'**art. 196-quater disp.att. c.p.c.**, è introdotta la definitiva **obbligatorietà del deposito telematico** di tutti i documenti e gli atti delle parti in giudizio e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria **in qualsiasi registro e presso tutti gli uffici giudiziari** – quindi anche presso il giudice di pace, il tribunale per i minorenni, il commissario per la liquidazione degli usi civici e il Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

Una deroga a tale obbligo è prevista in caso di eventuale indisponibilità dei sistemi informatici del dominio giustizia e per situazioni di indifferibile

urgenza: in tale ipotesi è necessaria l'autorizzazione al deposito non telematico da parte del capo dell'ufficio giudiziario.

Un intervento normativo rilevante è riscontrabile nell'**art. 196-duodecies disp.att. c.p.c.**, il quale prevede le modalità pratiche di gestione dell'**udienza mediante collegamenti audiovisivi**, disciplinata all'art. 127-bis c.p.c. e che, ai sensi del co. 3 dell'art. 127 c.p.c., può essere disposta dal giudice monocratico o dal presidente del collegio. Tali modalità devono essere idonee sia a salvaguardare il contraddittorio sia ad assicurare l'effettiva partecipazione delle parti e, se l'udienza non è pubblica, anche la sua riservatezza.

Inoltre, occorre evidenziare la novella dell'**art. 36 disp.att. c.p.c.**, il cui nuovo ultimo comma sancisce per tutti i procedimenti, senza esclusioni, che “la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo”. Tale disposizione si ricollega direttamente all'obiettivo di smaterializzare i documenti di rilevanza processuale, anche con riferimento a tutto l'arretrato.

Ulteriori novità in materia dirette ad agevolare gli adempimenti procedurali delle parti riguardano:

- obbligo di notifica a mezzo di posta elettronica certificata (PEC): introduzione del concetto di dominio digitale⁶ in un'ottica di semplificazione del procedimento di notifica;
- intimazione a testi tramite PEC;
- digitalizzazione dell'attestazione degli atti trasmessi o ricevuti telematicamente all'ufficiale giudiziario;
- pagamenti telematici come unica modalità di pagamento consentita per il contributo unificato e diritti di copia⁷.

Le **regole tecniche** riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento civile sono state ulteriormente specificate mediante l'entrata in vigore del [Decreto](#)

⁶ Col termine “dominio digitale” si fa riferimento all'indirizzo PEC che il difensore ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza ed è l'unico rilevante a fini processuali e, in particolare, per l'invio delle comunicazioni di cancelleria.

⁷ Il pagamento delle spese di giustizia avviene esclusivamente tramite il Portale dei servizi telematici e con il collegamento con un prestatore di servizi di pagamento (PSP).

[del Ministero della Giustizia \(decreto n. 217 del 2023\)](#), il quale si propone l'obiettivo di assicurare la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto⁸.

Al fine di garantire il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, è stato istituito il **Comitato tecnico scientifico (CST) civile**, quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti, nel rispetto dei canoni del giusto processo e di effettiva funzionalità degli istituti diretti a garantire un alleggerimento del carico giudiziario⁹.

Un ulteriore intervento innovativo e rilevante è stato attuato anche in materia di deposito telematico nei **procedimenti di volontaria giurisdizione** con l'introduzione dei c.d. "**Tribunali online**". Nello specifico, ai sensi dell'**art. 36** del [decreto legge n. 13 del 2023](#), si prevede che in queste tipologie di procedimenti le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalità telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, rispettando apposite specifiche tecniche contenute nel provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.

Alla luce delle innovazioni citate e di ciò che avviene nelle aule giudiziarie, si può notare che la digitalizzazione è diventata non solo elemento essenziale per il funzionamento della giustizia, in particolar modo nel settore civile, ma soprattutto formante della giurisdizione e componente essenziale della gestione di tutti gli aspetti dei Palazzi di giustizia.

⁸ Al fine di fornire una panoramica completa del quadro legislativo attuale italiano, si segnala che sono in corso di esame in Commissione due disegni di legge ([AS. 766](#) e [A.S. 558](#)) recanti modifiche al codice di procedura civile e alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in materia di processo civile telematico. In particolare, il **d.d.l. n. 558** prevede l'istituzione di una **Piattaforma unica** per il deposito telematico dei documenti e degli atti dei processi civile, penale, amministrativo e tributario, con l'obiettivo di semplificare e unificare l'utilizzo degli strumenti digitali nel processo telematico. Invece, il **d.d.l. n. 776**, prevede una **duplice modifica del sub-procedimento di correzione d'errore materiale**, previsto dall'articolo 288 c.p.c. e interviene sui termini per il deposito del controricorso in risposta al controricorso contenente il ricorso incidentale.

⁹ Per un approfondimento sulle attività e sulla composizione del Comitato è consultabile il [D.M. 29 settembre 2022](#).

Ruolo dell'intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria

Nel corso degli ultimi anni in Europa ha avuto sempre maggior spazio la discussione sul tema dell'Intelligenza artificiale e sulle conseguenze positive e negative di una sua eventuale applicazione nella vita politica e sociale di ogni Paese.

In seguito all'approvazione da parte del Parlamento europeo del [AI Act, Reg. UE 1689/2024](#)¹⁰, anche l'Italia si prepara ad affrontare l'era dell'Intelligenza artificiale con la volontà di dotarsi di una disciplina efficace, inserita in un nuovo **disegno di legge n. 1146 “Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale”**¹¹.

L'obiettivo del provvedimento è promuovere il pieno sfruttamento delle potenzialità dell'intelligenza artificiale mediante un utilizzo più responsabile, senza compromettere la sicurezza e i diritti individuali e rispettando i principi del diritto interno ed europeo, tra cui trasparenza, proporzionalità, protezione dei dati personali, riservatezza e non discriminazione.

Una delle aree di intervento del disegno di legge riguarda l'amministrazione della giustizia in cui l'intelligenza artificiale può rappresentare un valido strumento di supporto.

Secondo quanto stabilito dall'**art. 14, co. 1**, il perimetro di applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale nel settore giustizia è **limitato** agli ambiti riguardanti:

- l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario;
- la ricerca giurisprudenziale e dottrinale.

A tali sistemi sono affidate le attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, mentre in virtù di una logica di visione antropocentrica dell'IA, ai sensi del **secondo comma** del medesimo articolo, sono sempre **riservate al magistrato** le attività e le decisioni inerenti a:

¹⁰ Il Regolamento sull'intelligenza artificiale si propone di realizzare un quadro normativo orizzontale armonizzato per lo sviluppo, l'introduzione nel mercato dell'Unione europea e l'utilizzo di prodotti e servizi di intelligenza artificiale (AI), con particolare attenzione alla gestione dei rischi per salute, sicurezza e diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente.

¹¹ Il testo e l'iter legislativo del disegno di legge (A.S. 1146) sono consultabili al sito del [Senato della Repubblica italiana](#).

- interpretazione della legge;
- valutazione dei fatti e delle prove;
- adozione dei provvedimenti.

La disciplina puntuale per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari è demandata al **Ministro della giustizia** relativamente alla giustizia ordinaria, mentre per le altre giurisdizioni provvedono **gli organi di governo competenti** sulla base dei rispettivi ordinamenti.

L'obiettivo che l'Italia auspica di raggiungere tramite questo provvedimento è **armonizzare la legislazione nazionale** a quella europea entro dodici mesi dall'approvazione dell'AI Act, introducendo, come è possibile leggere nel [comunicato stampa del Consiglio dei Ministri](#), “criteri regolatori capaci di riequilibrare il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso”.

Politiche di digitalizzazione

Nell'ecosistema Giustizia la trasformazione digitale deve gradualmente estendere i servizi all'utenza di riferimento (operatori, magistratura, avvocati, notai, ecc.), integrandoli con servizi rivolti, direttamente, ai cittadini utenti, migliorandone l'accessibilità e la fruibilità e adeguando i processi degli uffici periferici agli standard condivisi dagli Stati membri dell'Unione Europea.

In tale contesto si inserisce l'attività di pianificazione, organizzazione, coordinamento e gestione delle azioni di trasformazione digitale che il competente Dipartimento del Dicastero svolge per tutte le articolazioni in funzione della realizzazione di un progetto unitario.

Nell'ultimo periodo il Ministero della Giustizia ha portato avanti un processo di innovazione, efficientamento e modernizzazione degli Uffici giudiziari, nonché quello per lo **sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica** in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, con l'obiettivo finale dell'integrale digitalizzazione di tutti i servizi.

L'attività del Dicastero sul fronte delle **politiche di digitalizzazione** è stata indirizzata al perseguimento di un duplice obiettivo:

- migliorare la performance, la fruibilità e la stabilità dei sistemi e delle infrastrutture tecnologiche;
- nel medio/lungo periodo dare nuovo impulso e slancio al processo di trasformazione digitale del Ministero, quale fattore abilitante al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, attraverso l'avvio di progettualità innovative e la definizione di una Strategia Digitale nel periodo 2022-2026

Nell'ambito del Processo Civile Telematico sono in corso interventi finalizzati a rendere operativo lo scambio dei dati previsto dall'art. 367 c.p.c. e, attraverso tavoli congiunti con INPS, Infocamere e Agenzia delle Entrate, a realizzare la piena interoperabilità con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND).

Invece, in riferimento a quanto previsto nell'ambito delle misure PNRR di competenza del Ministero della Giustizia, bisogna sottolineare le modifiche introdotte nel Piano a seguito delle [Decisioni di Esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024](#) e da attuare **entro giugno 2026**, le quali riguardano la realizzazione di **misure a sostegno dell'efficienza della giustizia civile** traducibili in due punti principali:

- la riduzione dell'arretrato nel processo civile;
- l'investimento in capitale umano.

Ai fini dell'attuazione di tali misure è stata introdotta sia la proroga al 30 giugno 2026 della durata dei contratti del personale PNRR in servizio, oltre al riconoscimento di una serie di incentivi non economici, sia la possibilità di stabilizzare le unità di personale PNRR a decorrere dal 1° luglio 2026. Inoltre, ai sensi dell'art. 23 del [decreto legge 19 del 2024](#), è stato introdotto un sistema di incentivi per supportare gli Uffici giudiziari meno efficienti.

L'auspicio è che, mediante l'attuazione di nuove riforme e investimenti volti a potenziare gli strumenti tecnici e informatici di cui si serve il sistema giudiziario, si riesca a realizzare l'obiettivo originale del legislatore, ossia rispondere in maniera efficiente alle sempre più pressanti domande di tempestività delle decisioni giudiziarie, in particolare in materia civile, che provengono da cittadini, imprese, investitori e osservatori internazionali e, conseguentemente, assicurare una riduzione della durata dei processi, rispettando in ogni caso principi fondamentali quali quello del giusto processo e della ragionevole durata dello stesso, della non discriminazione,

della trasparenza e pubblicità degli atti, della riservatezza e del rispetto della dignità della persona.